

S.C.R.P.
SOCIETA' CREMASCA
RETI E PATRIMONIO S.p.A.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CREMA, IN REGIME DI PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELLA PARTE IV, TITOLO I, D.LGS. 50/2016**

DISCIPLINARE DI GARA

Aggiornato 22 agosto 2016

CIG 6747116841 / CUP H97H16000420007

1) PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI GARA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/00081, del 9.11.2015, il Comune di Crema (il “**Comune**”) ha preso atto dell’avvenuta cessazione, con effetto immediato, dell’affidamento del servizio di pubblica illuminazione espletato su parte del territorio comunale da Enel Sole s.r.l., in forza della convenzione n. 91/5140/01, del 22.9.1980, tacitamente prorogata, di tre anni in tre anni, e quindi decaduta, ai sensi dell’art. 34, comma 21, legge 221/2012, in ragione del divieto di proroga e rinnovo tacito dei contratti con le amministrazioni pubbliche e, per ciò stesso, della non conformità ai principi concorrenziali desumibili dall’ordinamento interno e comunitario.

La medesima deliberazione consiliare n. 2015/00081 ha dato contestualmente avvio alla procedura di valorizzazione ed acquisizione della proprietà e disponibilità degli impianti di proprietà di Enel Sole s.r.l., con l’applicazione dell’art. 24, R.D. 2578/1925 e degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13, DPR 902/1986 (con l’eccezione del riconoscimento del mancato profitto, così come del preavviso, trattandosi di gestione decaduta e dunque cessata *ex lege*).

Con la predetta deliberazione consiliare n. 2015/00081 si è altresì rimesso a successive deliberazioni l’assunzione degli atti preordinati all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione per l’intero territorio comunale, nonché disposto che, sino all’operatività del nuovo affidamento, la continuità e regolarità del servizio di pubblica illuminazione dovrà essere assicurata da Enel Sole s.r.l. con riguardo alla porzione di territorio ed impianti dalla stessa gestiti.

Con deliberazione n. 2016/00183, del 7.4.2016, la Giunta Comunale di Crema ha stabilito di procedere alla dichiarazione di avvenuta acquisizione della proprietà, in capo al Comune, degli impianti di cui allo stato di consistenza di Enel Sole s.r.l., con riserva di determinare gli aspetti economici del suddetto trasferimento a seguito dell’approvazione della perizia di riscatto e dell’espletamento delle procedure di definizione di tali eventuali spettanze ai sensi dell’art. 24, R.D. 2578/1925; nonché dato mandato al Dirigente del Settore Amministrazione e manutenzioni di procedere all’adozione di un’ordinanza che ingiunga ad Enel Sole s.r.l. di rilasciare gli impianti destinati al servizio di pubblica illuminazione, ferma la prosecuzione della gestione e manutenzione dei medesimi per garantire la continuità e regolarità del servizio di pubblica illuminazione sino all’operatività del nuovo affidamento.

Con verbale del 4.5.2016, sottoscritto in contraddittorio tra Comune ed Enel Sole s.r.l. si è proceduto alla consegna degli impianti, in esecuzione dell'ordinanza n. 85, del 14.4.2016.

Con deliberazione n. 2016/00043, del 6.7.2016, il Consiglio Comunale di Crema ha approvato l'accordo sull'indennità complessiva dovuta dall'Amministrazione comunale di Crema ad SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione a riguardo della cessazione anticipata della gestione dei diversi servizi affidati alla medesima, tra i quali la gestione "in house" del servizio di pubblica illuminazione nella parte del territorio non servita da Enel Sole s.r.l..

L'allegato verbale di accordo per l'anticipata cessazione in via consensuale dell'affidamento di cui al contratto rep. n. 105, del 1.6.2006, avente scadenza contrattuale al 31.12.2030, così da allineare il termine del servizio a quello di Enel Sole s.r.l. e poter procedere all'affidamento unitario della gestione del servizio di pubblica illuminazione, prevede il riconoscimento ad SCS Servizi Locali s.r.l. del rimborso di € 1.400.000,00, a ristoro del mancato recupero degli investimenti effettuati dalla società.

Tale somma sarà posta a carico del nuovo gestore unico del servizio selezionato con la presente procedura, che assumerà la disponibilità di tutti gli impianti esistenti, la cui proprietà resterà invece a capo del Comune.

Con deliberazione n. 2016/00041, del 23.6.2016, il Consiglio Comunale di Crema ha approvato gli schemi del presente disciplinare di gara e del contratto di servizio, confermando la delega della procedura di gara ad SCPR, quale centrale di committenza, con l'autorizzazione ad apportare le modifiche ai predetti schemi rese necessarie dal rispetto del D.Lgs. 50/2016 e degli atti generali e normativi attuativi eventualmente adottati *medio tempore* dall'ANAC.

2) SOGGETTO INCARICATO DI ESPLETARE LA PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara è esperita da S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. ("S.C.R.P." o la "Società procedente") su incarico del Comune di Crema, che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 177, del 7.4.2016, le ha delegato la funzione di centrale di committenza.

Dopo l'approvazione degli esiti della gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del Comune, l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione del contratto di servizio con l'aggiudicatario.

3) OGGETTO DELLA PROCEDURA E VALORE DEL SERVIZIO A BASE DI GARA

3.1) La gara ha ad oggetto l'assegnazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio comunale di Crema, comprensiva della fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti.

Il servizio ha durata di 15 anni, non soggetti a proroga o rinnovo, fatte salve le previsioni del contratto di servizio dirette a consentire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, alle condizioni poste dal contratto medesimo.

Il gestore dovrà dare attuazione al progetto definitivo di riqualificazione dell'impianto posto a base di gara, previa elaborazione (a carico del gestore) ed approvazione (da parte del Comune) del progetto esecutivo, che dovrà recepire le migliori offerte in gara, tenuto conto del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica (PRIC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Crema, n. 16, del 16.3.2016, nonché dei vincoli promananti dalla legge regionale 5.10.2015, n. 31 (recante "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento").

La stima economico-finanziaria di cui all'elenco del successivo § 4 espone, alla luce dell'attuale progetto definitivo, l'importo dei lavori, dei costi di progettazione e delle altre spese tecniche inerenti agli interventi di riqualificazione, compresi i costi afferenti la predisposizione dei punti luce a supporto di cd. "servizi *smart city*", ed in specie la fornitura e posa di telecamere di videosorveglianza e dell'anello di rete in fibra ottica per il collegamento alla già esistente rete dei punti ove saranno posizionati altri apparati tecnologici preordinati all'erogazione di "servizi *smart city*".

Il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture necessarie per l'espletamento del servizio sono a totale carico del gestore, il quale percepirà dal Comune un canone omnicomprensivo, nella misura che risulterà determinata per effetto dell'offerta formulata in gara, salvi gli adeguamenti periodici regolati dal contratto di servizio.

3.2) Il valore del servizio a base di gara, come da stima economico-finanziaria di cui al seguente § 4.1.7, ammonta ad € 11.831.088,60 (oltre ad iva nella misura di legge) a titolo di canone, nonché € 2.849.767,20 a titolo d'interessi, per un totale di € 14.680.855,80.

4) DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

4.1) Costituiscono documenti di gara essenziali di cui tener necessariamente conto ai fini della formulazione dell'offerta:

4.1.1) lo stato di consistenza aggiornato dell'impianto di pubblica illuminazione comprendente sia i punti luce gestiti da Enel Sole s.r.l., sia i punti luce gestiti da SCS Servizi Locali s.r.l.;

4.1.2) il progetto definitivo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Crema e relativi allegati (*N.B.: tutti gli elaborati progettuali a base di gara devono intendersi riferito alla progettazione definitiva, ancorché nelle rispettive copertine, ovvero al loro interno, venga utilizzata l'espressione "progetto esecutivo"*);

4.1.3) il progetto definitivo per la fornitura e posa degli apparati di videosorveglianza e dell'anello in fibra ottica a carico del gestore del servizio di pubblica illuminazione;

4.1.4) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2016/00043, del 6.7.2016, e relativo allegato *"verbale di accordo sull'indennità complessiva dovuta dal Comune di Crema a SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei diversi servizi concessionati"*;

4.1.5) lo schema di contratto di servizio;

4.1.6) il capitolato speciale prestazionale;

4.1.7) stima economico finanziaria a base di gara;

4.1.8) allegato dello schema del contratto di servizio intitolato *"Analisi matrice dei rischi inerenti al partenariato pubblico privato per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio comunale di Crema (durata 15 anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2031)"*.

5) METODO D'AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

5.1) L'aggiudicazione avverrà per mezzo d'una procedura aperta, di cui agli artt. 60 e 181, D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili.

La presente procedura verrà condotta in forma telematica mediante l'utilizzo della piattaforma regionale SinTel, strumento d'intermediazione telematica di Regione Lombardia, con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.

5.2) Ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, del settore oggetto del servizio messo a gara, in qualunque forma costituiti - con sede in Italia o all'estero - che si presentino sia singolarmente, sia aggregati in formazioni collettive, e siano in possesso dei requisiti, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare.

Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

5.3) Gli operatori che intendono partecipare alla gara -in forma singola o collettiva- devono presentare la loro offerta, secondo le modalità di seguito precisate.

Medante la presentazione dell'offerta i predetti operatori si propongono come soggetti offerenti e sono così definiti nel prosieguo del presente disciplinare: soggetti concorrenti in forma singola o soggetti concorrenti in forma collettiva (o formazioni collettive).

5.4) Sono consentite esclusivamente offerte in nome e per conto proprio. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

6) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

6.1) Non sono ammessi alla selezione gli operatori che versino nei casi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1-5, D. Lgs. 50/2016. Si applicano altresì le previsioni di cui ai commi 6 - 12 e 14 dello stesso art. 80, D. Lgs. cit. .

6.2) Ai fini di quanto prescritto dall'art. 80, comma 3, D. Lgs. cit., con riferimento a tutti i titolari di carica ivi elencati, ancorché cessati dalla carica medesima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (inclusi quelli appartenenti ad imprese confluite nell'operatore concorrente a seguito d'operazioni di cessione e/o affitto di azienda e/o di ramo d'azienda o fusione o incorporazione verificatesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), i concorrenti indicano tutte le condanne penali riportate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p., comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione (fermo restando che i soggetti offerenti non devono indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui è intervenuta la riabilitazione).

Gli offerenti individuano nominativamente i suddetti titolari di carica e ne riportano le generalità complete (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica, data della nomina e suo termine).

In particolare, la dichiarazione dovrà essere così predisposta:

6.2.1) o attestando che, a carico delle figure predette, non sussiste alcuno dei provvedimenti giurisdizionali, di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

6.2.2) ovvero, in alternativa, elencando i provvedimenti suddetti emessi nei relativi confronti ed in tal caso, al fine di consentire alla Società procedente di valutarne la possibile rilevanza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 7, D.Lgs. 50/2016, gli operatori offerenti specificano nella dichiarazione il reato (con i relativi riferimenti normativi) per il quale è stato emesso il provvedimento giudiziario, il giudice che ha emesso quest'ultimo, la relativa data e quella a partire dal quale s'è

prodotta l'irrevocabilità del provvedimento, la pena comminata, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), la data del fatto di reato ed ogni altro elemento utile a consentire a S.C.R.P. una valutazione consapevole circa la tipologia e la gravità del precedente penale (a questo proposito la Società procedente si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai fini predetti).

(Avvertenza: Si raccomanda di richiedere la visura, *ex art 33 d.p.r. 313/2002* (la suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce -a differenza del certificato generale, *ex art. 24 d.p.r. cit.* o di quello penale, *ex art. 25 d.p.r. cit.*- tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per cui è stato concesso il beneficio della non menzione, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze cd. di patteggiamento e i decreti penali di condanna).

6.3) Ai fini di quanto previsto dal presente articolo paragrafo e dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sono assimilati e considerati come amministratori muniti di poteri di rappresentanza anche i procuratori speciali, che siano dotati *“di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”* (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16.10.2013, n. 23). Viceversa, ai fini di cui sopra, non sono equiparati agli amministratori con poteri di rappresentanza i meri procuratori *ad negotia*. Sempre ai fini del presente paragrafo, *“L'espressione <socio di maggioranza> (...) si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%”* (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6.11.2013, n. 24).

6.4) Le formazioni collettive, in cui anche un solo soggetto della formazione stessa si trovi in una delle condizioni, di cui al precedente § 6.1, sono escluse.

6.5) A pena d'esclusione, gli operatori - che vi sono tenuti in base all'ordinamento vigente - devono essere iscritti nel Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all'oggetto della concessione (ovvero gli operatori stranieri non aventi sede in Italia devono essere iscritti in analogo Registro professionale tenuto da organismi equivalenti, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi ordinamenti d'appartenenza, per le attività inerenti all'oggetto della gara). Nel caso di formazioni collettive, tale obbligo opera per ciascuno degli operatori che le costituiscono.

6.6) Alla data di presentazione dell'offerta non devono sussistere, sotto pena d'esclusione, cause di scioglimento e/o d'estinzione relative agli operatori offerenti previste dalla legge, dai regolamenti, da provvedimenti, da atti costitutivi e statuti e - più in generale -

dall'ordinamento vigente (cfr., ad esempio, gli artt. 16, 27, 2272, 2308, 2323, 2484, 2545*duodecies*, 2545*septiesdecies*, 2611 c.c.).

7) REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CONCORRENTI

7.1) I concorrenti devono essere operanti, al momento della presentazione dell'offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento e/o realizzazione di impianti elettrici.

7.2) Gli operatori concorrenti devono avere i seguenti requisiti:

7.2.1) avere realizzato - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 per lavori e/o servizi di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o realizzazione e/o manutenzione di impianti elettrici;

7.2.2) aver conseguito - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 150.000 relativamente alla gestione di un servizio di pubblica illuminazione (anche, eventualmente, a titolo di nolo a caldo);

7.2.3) avere gestito - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - servizi analoghi (nel senso sopra indicato) per un numero non inferiore a 5.000 punti luce;

7.2.4) essere in possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria OG10, classifica IV bis o superiore o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale;

7.2.5) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente) in corso di validità per le attività di costruzione, gestione o manutenzione degli impianti elettrici, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/OEC 17000;

7.2.6) disporre di almeno uno *staff* di progettazione interno od esterno appositamente indicato (in questo secondo caso, che non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016), iscritto nell'albo previsto dall'ordinamento professionale, che possa vantare più attività di progettazione di interventi di riqualificazione corrispondenti complessivamente all'entità di punti luce od all'importo di investimento posti a base di gara;

7.2.7) disporre di personale tecnico in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES e PAV), secondo le normative vigenti, in numero non inferiore alle 3 unità;

7.2.8) essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 dei sistemi di gestione ESCO o comunque la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso al meccanismo di rilascio e negoziazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi).

7.3) Ogni operatore offerente deve essere munito di referenze, provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, sottoscritte in originale e rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara, che attestino - in relazione al valore oggetto d'affidamento - la solvibilità e la capacità del soggetto ivi indicato di far fronte con diligenza e regolarità ai propri impegni economici e finanziari.

8) SOGGETTI CONCORRENTI IN FORMA COLLETTIVA

8.1) Nel caso di partecipazione in forma collettiva, i requisiti, di cui al § 6, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei soggetti componenti la formazione collettiva.

8.2) Con l'eccezione di quanto precisato al seguente capoverso del presente comma, ogni soggetto della formazione collettiva deve essere operante, al momento della presentazione dell'offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento degli impianti elettrici, nonché possedere il requisito di cui all'art. 7.3.

Siffatto vincolo non si applica agli eventuali componenti della formazione collettiva che assumano la sola parte del servizio relativa alla fornitura di energia elettrica.

8.3) Per il conseguimento delle soglie minime relative ai requisiti, di cui agli artt. 7.2.1 e 7.2.3, il soggetto capofila deve possederne almeno il 40% mentre ogni altro soggetto della formazione collettiva almeno il 20%, fermo restando che la formazione collettiva nel suo insieme deve -cumulativamente- possedere l'intero 100% dei predetti requisiti.

8.4) Il requisito di cui all'art. 7.2.2 è posseduto interamente dal soggetto capofila.

8.5) I requisiti degli artt. da 7.2.4 a 7.2.8 sono posseduti dalla formazione collettiva nel suo complesso.

8.6) I soggetti offerenti in forma collettiva devono specificare la parte o quota dei servizi che andrebbero a svolgere in caso di aggiudicazione, fermo restando che la capofila dovrà eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria.

8.7) Nessun soggetto può partecipare alla gara in più d'una formazione collettiva, pena l'esclusione dalla gara di tutte le formazioni collettive in cui lo stesso soggetto figura come partecipante.

Parimenti, pena l'esclusione, nessun soggetto può partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla gara medesima in una formazione collettiva.

9) AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

9.1) L'avvalimento dei requisiti speciali è regolato dall'art. 89, D. Lgs. 50/2016.

9.2) L'assegnazione della gestione del servizio, la stipula degli atti correlati, oggetto della presente gara, e l'esecuzione delle prestazioni affidate compete al solo partecipante alla procedura, ma l'operatore ausiliario può assumere il ruolo di subaffidatario nei limiti dei requisiti prestati.

10) CHIARIMENTI E RELATIVA PUBBLICITÀ. PRECISAZIONI E/O RETTIFICHE

10.1) Eventuali chiarimenti, notizie e delucidazioni -relativi alla gara, al suo oggetto e al suo svolgimento, agli atti regolatori della procedura, alla formulazione e presentazione delle offerte e alle fasi d'aggiudicazione e di stipula contrattuale e, comunque, riguardanti l'intero procedimento selettivo- possono essere richiesti solo mediante la proposizione di quesiti attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel entro e non oltre il termine perentorio del **10 settembre 2016**.

10.2) Non potranno essere prese in considerazione le richieste pervenute successivamente al predetto termine. Le risposte vengono comunicate direttamente, sempre mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura", al soggetto richiedente. Inoltre, le domande e le risposte sono pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma SinTel nell'ambito della "Documentazione di gara" entro il **16 settembre 2016**.

10.3) Anche a prescindere dalle richieste di chiarimento, di cui al § 10.1, eventuali precisazioni e/o rettifiche agli atti di gara saranno pubblicati sulla piattaforma SinTel entro il **16 settembre 2016**: costituisce onere dei soggetti interessati visionare costantemente la predetta piattaforma e verificare l'eventuale pubblicazione di precisazioni e/o rettifiche.

11) FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO

11.1) Ciascun concorrente può effettuare, a sua richiesta, un sopralluogo per visionare gli impianti di pubblica illuminazione attualmente in essere nel territorio comunale.

E' possibile procedere al sopralluogo predetto **entro il 7 settembre 2016**, mediante appuntamento concordato con il Responsabile del procedimento, previa richiesta scritta -via fax e/o pec- da parte dell'impresa concorrente (sono escluse le giornate festive e prefestive).

11.2) Possono eseguire il sopralluogo i legali rappresentanti degli operatori interessati ovvero loro delegati, purché a ciò autorizzati per atto scritto firmato dal legale rappresentante corredato da copia di un documento d'identità del delegante e del delegato.

11.3) All'esito del sopralluogo sarà formato un apposito verbale, firmato congiuntamente dal Responsabile del procedimento e da colui che procede al sopralluogo in nome e per conto dell'operatore interessato.

12) CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

12.1) Le offerte devono essere corredate dall'attestazione d'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, co. 65 e 67, l. 266/2005, in conformità alle previsioni della delibera del 9.12.2014 della stessa Autorità.

12.2) Il contributo dovuto da ciascun concorrente per la partecipazione alla gara è pari ad € 200,00 (euro duecento/00).

12.3) Il versamento della contribuzione va effettuato seguendo le indicazioni riportate sul sito internet dell'Autorità (cfr. l'apposita Sezione "*Contributi in sede di gara*" e cliccando sui *link* sottostanti). Si consiglia l'attenta lettura delle istruzioni operative per l'anno 2016.

12.4) La Società procedente si riserva di fornire eventualmente ai concorrenti ulteriori istruzioni relativamente alle modalità ed ai tempi di versamento del predetto contributo, ad integrazione di quanto stabilito dal presente disciplinare.

13) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

13.1) Le imprese concorrenti, in forma singola o collettiva, pena l'esclusione, devono inviare l'offerta, attraverso la piattaforma SinTel, entro il termine perentorio di scadenza delle **ore 14,00 del 23 settembre 2016.**

13.2) Il tempo di SinTel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 4 aprile 2002 n. 101. Il tempo di SinTel è indicato in ciascuna pagina telematica visualizzata dai concorrenti. Ogni operazione effettuata su SinTel si intende compiuta nell'ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni di SinTel. I concorrenti accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riguardo alle operazioni effettuate su SinTel.

13.3) Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al proponente. Fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al § 25, il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle

informazioni richieste.

13.4) L'offerta e la documentazione allegata si considerano ricevute nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. L'operatore che ha presentato l'offerta può ritirarla entro il termine previsto per la presentazione e può presentarne una nuova entro e non oltre lo stesso termine; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se s'inserisce una nuova offerta, SinTel automaticamente annulla la precedente (stato: "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

13.5) Gli offerenti esonerano S.C.R.P., il Comune di Crema e il Gestore di SinTel da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. S.C.R.P. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

14) CONTENUTO DELLE OFFERTE

14.1) La redazione dell'offerta deve avvenire, pena l'esclusione, seguendo le fasi previste dal SinTel, che consentono di predisporre:

- a. una busta telematica "Documentazione amministrativa";
- b. una busta telematica "Proposta qualitativa";
- c. una busta telematica "Offerta economica".

14.2) Le tre buste telematiche ed i rispettivi contenuti costituiscono, nell'insieme, l'offerta per la presente gara. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di quanto inserito nelle suddette tre buste telematiche, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso SinTel, completando il percorso "invia offerta".

14.3) L'offerta è -nel suo complesso- valida, vincolante ed irrevocabile per l'offerente per 180 giorni dal termine stabilito per la sua presentazione.

14.4) L'offerta s'intende automaticamente prorogata -di ulteriori 180 giorni- allorquando, alla scadenza del predetto periodo di validità dell'offerta, non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva ovvero non risulti stipulato il contratto di servizio, cui è preordinata la presente procedura.

14.5) In ogni caso, sotto pena d'esclusione, l'offerta -nel suo complesso ed in ogni sua parte- non deve essere generica e/o indeterminata o recare condizioni di qualsiasi natura, limiti ad una parte soltanto dell'intera operazione, deroghe, termini e/o clausole sostitutive, modificative o aggiuntive rispetto a quanto risultante dal presente disciplinare e dagli allegati,

atti e documenti più sopra menzionati al § 4.

Non sono ammesse offerte parziali o frazionate né offerte plurime e/o alternative o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

14.6) All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione d'una sola offerta.

15) BUSTA TELEMATICA A) - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

15.1) Il concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie chiavi d'accesso, tramite il sito internet <http://arca.regione.lombardia.it>., nell'apposita sezione "Invio offerta" relativa alla presente procedura.

Nell'apposito campo dedicato alla "Documentazione amministrativa", il concorrente allegnerà, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" od equivalenti *software* di compressione dati, i seguenti atti e documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa offerente in forma singola o -in via congiunta- dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese, che presentino offerta in forma collettiva.

I) MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ, DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELLE IMPRESE CONCORRENTI IN FORMA SINGOLA O DELLE FORMAZIONI COLLETTIVE OFFERENTI

15.2) Uniformandosi al modello dichiarativo, allegato al presente disciplinare, gli offerenti in forma singola (allegato A) e -congiuntamente- gli offerenti in forma collettiva (allegato A1) devono dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46-47 del d.p.r. 445/2000:

15.2.1) di voler assumere, in caso d'aggiudicazione, la gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Crema alle condizioni economiche, la cui entità emergerà all'esito della gara, e di voler compiere tutti gli atti e adempimenti a ciò necessari e preordinati, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per la stipula del contratto di servizio (o, nell'ipotesi di formazione collettiva, di voler assumere congiuntamente la concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Crema alle condizioni economiche, la cui entità emergerà all'esito della gara, con l'espressa indicazione dell'operatore che assumerà specificamente il ruolo di capofila, cui sarà conferito -salva la facoltà prevista dal successivo § 29.2- mandato speciale con rappresentanza, nel rispetto dell'art. 48, commi 12 e ss., D.lgs. 50/2016; e di voler compiere tutti gli atti e adempimenti a ciò necessari e

preordinati, nel rispetto dei termini e delle modalità previste per la stipula del contratto di servizio);

15.2.2) d'aver piena e completa conoscenza e d'accettare espressamente ed integralmente, senza riserva o condizione alcuna, i contenuti del presente disciplinare di gara, in tutti i termini, condizioni e clausole ivi previsti (inclusi i relativi allegati e i contenuti di tutti e ciascuno degli atti e documenti elencati al § 4), anche con specifico riguardo ai limiti, vincoli, impegni, responsabilità, decadenze, penali e sanzioni previsti a carico dell'aggiudicatario dal presente disciplinare e dalle clausole contenute nello schema del contratto di servizio;

15.2.3) di voler svolgere le prestazioni e d'assumere gli obblighi inclusi nel contratto di servizio, con particolare riguardo alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione dell'impianto, in coerenza con il progetto definitivo a base di gara, come eventualmente oggetto di migliorie proposte in offerta, nonché alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ivi previsti (nel rispetto del cronoprogramma allegato al progetto definitivo a base di gara, che s'intende decorrere dall'approvazione del progetto esecutivo), nonché in generale di ogni pattuizione del contratto di servizio, così come questo risulterà integrato dagli impegni formulati dall'offerente nella proposta qualitativa, nei tempi e nei modi ivi dichiarati ed illustrati, e nell'offerta economica;

15.2.4) di disporre in ogni caso -avendo avuto anche la facoltà di sopralluogo, ai sensi del precedente § 11- d'informazioni complete, esaustive ed idonee ai fini della formulazione dell'offerta, d'aver attentamente esaminato e valutato i dati e i contenuti degli atti e documenti resi accessibili ai concorrenti, ai sensi del precedente § 4, di ritenerli tali da consentire la presentazione d'una offerta tecnico-economica consapevole, ponderata e ragionevole, nonché di considerare adeguate e congrue le condizioni economiche e finanziarie poste a base di gara;

15.2.5) di avere piena e completa conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili d'influire sulla determinazione dei prezzi e dei costi del servizio, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione delle prestazioni assunte e sugli investimenti strutturali ed impiantistici offerti e d'aver giudicato questi ultimi realizzabili;

15.2.6) di impegnarsi a corrispondere ad SCS Servizi Locali s.r.l. il rimborso oggetto di accordo tra la suddetta SCS Servizi Locali s.r.l. ed il Comune, stabilito in € 1.400.000,00, oltre ad iva nella misura di legge, se dovuta;

15.2.7) d'impegnarsi a corrispondere a S.C.R.P. le spese tecnico legali inerenti alla procedura di gara, determinate in € 183.000,00, oltre ad iva nella misura di legge, secondo quanto prescritto dal § 32 del presente disciplinare;

15.2.8) d'impegnarsi a mantenere irrevocabile l'intera offerta per 180 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa, con proroga automatica della medesima d'ulteriori 180 giorni, ove -alla scadenza del predetto periodo di validità dell'offerta- non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e/o non risulti ancora perfezionato il compimento degli atti, di cui al § 29;

15.2.9) di avere ricevuto, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui al § 31, e di autorizzare il trattamento medesimo, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;

15.2.10) l'elezione di domicilio ed il numero di fax e/o pec per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti alla gara e di autorizzarne l'invio ai suddetti recapiti (in caso di offerta collettiva, gli offerenti danno espressamente atto che ogni comunicazione, ricevuta ai recapiti indicati, s'intenderà pervenuta, ad ogni effetto di legge, a tutte le imprese della formazione collettiva).

15.3) Uniformandosi al modello dichiarativo, allegato "B" del presente disciplinare di gara, ogni concorrente in forma singola ed ogni concorrente appartenente ad una formazione collettiva deve altresì dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. 445/2000:

15.3.1) d'essere operante, anche alla data di presentazione dell'offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;

15.3.2) di possedere, anche alla data di presentazione dell'offerta, tutti i requisiti generali di cui al § 6.

15.4) Uniformandosi al modello dichiarativo, allegato C al presente disciplinare (C1 per le formazioni collettive), ogni concorrente in forma singola e, nell'insieme, tutte le imprese facenti parte della formazione collettiva, devono altresì dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. 445/2000 il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente § 7.

15. 5) In ogni caso, ove l'offerta sia presentata in forma collettiva, oltre alle dichiarazioni e agli impegni congiunti, conformemente a quanto riportato al § 15.2.1, i rappresentanti legali o procuratori di ciascuna delle imprese concorrenti devono dichiarare la frazione o parte (in termini percentuali) d'esecuzione del servizio, oggetto della gara, fermo restando che il soggetto capofila dovrà eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria.

Ciascuna delle imprese partecipanti alla formazione collettiva è solidalmente responsabile per tutti gli obblighi ed impegni assunti con la presentazione dell'offerta congiunta.

II) GARANZIA PROVVISORIA

15.6) A garanzia dell'effettività e veridicità delle dichiarazioni rese nel corso dell'intera procedura di gara, degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta e dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo al concorrente in caso d'aggiudicazione, **all'interno della busta telematica A – “Documentazione amministrativa” deve essere altresì inserita una garanzia, sottoscritta in originale, a favore di S.C.R.P., pari al 2 per cento del valore base di gara, corrispondente a € 293.617,12, (diconsi duecentonovantremilaseicentodiciassette/12 euro).**

Si applica l'art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione, ai sensi dell'art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016, o di fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 93, co. 3, cit.

Non saranno accettate altre forme di prestazione della garanzia, né sarà ammessa alcuna garanzia prestata da consorzi fidi o altri intermediari o soggetti diversi da quelli indicati all'art. 93, co. 3, cit..

15.7) La garanzia deve essere incondizionata e sottoscritta.

Deve recare, inoltre, l'indicazione del soggetto garantito (S.C.R.P.) e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della Società procedente.

15.8) La garanzia dovrà decorrere dal termine fissato per la presentazione dell'offerta ed avere validità per 180 giorni, con impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, su richiesta di S.C.R.P. (la Società procedente ne farà richiesta, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e/o non siano stati compiuti gli atti, di cui al § 29 del presente disciplinare).

15.9) In caso d'offerta presentata da una formazione collettiva, ferme restando tutte le precedenti disposizioni, la garanzia deve essere intestata nominalmente a tutte le imprese componenti la formazione collettiva e garantisce le obbligazioni assunte da ciascuna di esse.

15.10) In ogni caso l'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in favore del Comune di Crema, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui al § 31 (detto

impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016).

15.11) La garanzia sarà automaticamente svincolata, in favore dell'aggiudicatario o della formazione collettiva aggiudicataria, al compimento di tutti gli atti richiesti dal § 29 del presente disciplinare.

15.12) Ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia è restituita decorsi trenta giorni -e non oltre sessanta giorni- dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima.

15.13) La garanzia copre altresì il pagamento delle spese di gara, secondo quanto previsto dal successivo § 32.

III) ULTERIORI DOCUMENTI

15.15) All'interno della busta telematica A - "*Documentazione Amministrativa*" devono essere inseriti, infine, i seguenti documenti:

15.15.1) ove esistenti, copia dei *files* -scaricabili dal sito internet <http://www.scrp.it>, secondo quanto previsto dal precedente § 10- riportanti l'elenco completo delle domande e risposte di chiarimento e le eventuali comunicazioni di rettifica e/o precisazione agli atti di gara, sottoscritti in calce per conoscenza ed accettazione dall'impresa concorrente (in caso di formazione collettiva è sufficiente inserire una sola copia dei predetti atti, purché munita in calce di firma congiunta di tutti i legali rappresentanti o procuratori delle imprese concorrenti);

15.15.2) copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore (o dei sottoscrittori in caso di formazione collettiva) delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra (è sufficiente all'interno della busta telematica A una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori);

15.15.3) ove gli atti, documenti, dichiarazioni ed impegni, inseriti nella busta telematica A, siano sottoscritti da un procuratore, la relativa procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa offerente (tale disposizione si applica ad ogni impresa concorrente in forma collettiva rappresentata da un procuratore);

15.15.4) la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ferme le eventuali istruzioni aggiuntive fornite dalla Società procedente ai sensi del § 12.4.

15.16) In ogni caso, pena l'esclusione, nessuno degli atti, dichiarazioni e documenti di cui al presente § 15 dovrà recare dati economici e finanziari di pertinenza dell'offerta economica,

contenuta nella busta telematica C, ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

16) BUSTA TELEMATICA B - "PROPOSTA QUALITATIVA"

16.1) Nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti *software* di compressione dati, la propria "Proposta qualitativa", redatta sotto forma di relazione descrittiva, che illustri - in modo chiaro e sintetico - le proposte qualitative in relazione ai criteri tecnici d'aggiudicazione individuati al § 19. In particolare i concorrenti sono invitati a formulare -in modo chiaro e sintetico- le proprie proposte in corrispondenza dei criteri ivi dettagliati (salva la facoltà dei concorrenti d'organizzare liberamente i contenuti della relazione, **è gradita l'esposizione della proposta qualitativa secondo il modello allegato D per l'offerente in forma singola; secondo il modello allegato D1 per le formazioni collettive**).

16.2) La relazione descrittiva dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o, in alternativa, da un procuratore. E' richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva o dei relativi procuratori.

16.3) L'omessa sottoscrizione della relazione determina l'impossibilità d'assegnare tutti i punteggi previsti sotto il profilo tecnico e, perciò, l'esclusione dalla procedura in forza della soglia minima obbligatoria, di cui al §18.2.

16.4) L'omessa compilazione della relazione, con riferimento ad uno o più criteri o sub criteri di valutazione tecnico-qualitativa, non darà luogo all'attribuzione dei corrispondenti punteggi previsti dal presente disciplinare.

16.5) Quanto contenuto nell'offerta tecnico-qualitativa costituisce di per sé dichiarazione d'impegno del concorrente all'esecuzione, in caso d'aggiudicazione, nei tempi e secondo le caratteristiche e modalità ivi indicate.

In nessun caso la proposta qualitativa nel suo complesso e la conseguente realizzazione delle soluzioni proposte potrà determinare costi o spese a carico della Società procedente e/o del Comune di Crema.

16.6) Nella busta telematica B devono essere, infine, inseriti i seguenti documenti:

16.6.1) copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i della relazione presentata dall'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta telematica A);

16.6.2) nel caso la relazione sia sottoscritta da un procuratore, la procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui la procura sia già inserita nella busta telematica A).

16.7) In ogni caso, pena l'esclusione, nella busta telematica B non dovranno essere inseriti dati economici di pertinenza dell'offerta economica, di cui alla busta telematica C, ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

17) BUSTA C): “OFFERTA ECONOMICA”

17.1) Al terzo step del percorso denominato “Invio offerta”, nell'apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica inserendola a video, pena l'esclusione. Per completare l'inserimento dell'offerta economica, nel campo “Offerta economica”, il concorrente dovrà procedere all'inserimento in piattaforma di un unico file in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” od altri equivalenti *software* di compressione dati, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente unitamente ai documenti di seguito indicati.

17.2) Avvalendosi del modello allegato “E” al presente disciplinare (le formazioni collettive utilizzano il modello allegato “E1”), l'offerente esprimerà l'offerta economica, in stretta aderenza al criterio economico d'aggiudicazione, individuato al § 20.

17.3)Lo sconto percentuale richiesto dovrà essere sia in cifre, sia in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, prevarrà quello più favorevole al Comune di Crema.

17.4) All'interno della busta telematica C, nel predetto file compresso, dovrà essere inserito **un piano economico-finanziario**, redatto secondo criteri e valori di mercato, che, in particolare: (i) evidenzi il valore iniziale e gli ammortamenti annui delle immobilizzazioni e dei costi pluriennali (con la precisazione del maggior valore conseguente alle migliori progettuali proposte in sede di proposta qualitativa); (ii) anche avuto riguardo all'art. 180, comma 7, D.Lgs. 50/2016, illustri le modalità di finanziamento degli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e realizzazione e fornitura delle infrastrutture ed apparati per servizi di “*smart city*”, di cui ai progetti definitivi a base di gara, con l'allegazione dell'impegno a finanziare i predetti interventi da parte di uno o più istituti finanziatori ovvero, in alternativa, la dimostrazione, asseverata da un istituto finanziatore, della sostenibilità dell'autofinanziamento da parte dell'offerente.

Prima della stipula del contratto di servizio, di cui al § 29, il Comune di Crema vaglierà l'attendibilità del predetto piano economico finanziario, riservandosi di rettificarne i valori, previa verifica in contraddittorio con l'aggiudicatario.

17.5) Sotto pena d'esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o, in alternativa, da un procuratore (è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva o dei relativi procuratori).

17.6) Quanto contenuto nell'offerta economica costituisce di per sé manifestazione della volontà dell'offerente o degli offerenti di assumere gli impegni ivi dichiarati.

17.7) Nella busta telematica C deve essere, infine, acclusa:

17.7.1) copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i dell'offerta economica (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta telematica A o B);

17.7.2) e, nel caso l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore, la relativa procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa offerente (tale disposizione si applica ad ogni impresa offerente in forma collettiva rappresentata da un procuratore). Il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui la procura sia già inserita nella busta telematica A o B.

18) CRITERI D'AGGIUDICAZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

18.1) Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si tiene conto della proposta qualitativa, di cui alla busta telematica B, e dell'offerta economica, di cui alla busta telematica C.

18.2) Alla proposta qualitativa è attribuibile un massimo di 40 punti su 100. All'offerta economica sono assegnabili, al massimo, 60 punti su 100.

Non saranno aperte le buste economiche dei concorrenti, le cui proposte qualitative non abbiano superato la soglia di sbarramento di 20 punti tecnico-qualitativi.

19) CRITERI TECNICO - QUALITATIVI

19.1) La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle proposte qualitative sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

i) efficientamento dei corpi illuminanti (fino a 12 punti)

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione della migliore efficienza in termini di minor consumo d'energia elettrica, posto che la riduzione dei consumi indicata in

offerta dovrà essere coerente con le soluzioni tecnologiche proposte, la cui efficacia potrà essere dimostrata con una simulazione dei relativi effetti sui consumi stimati nel progetto definitivo a base di gara;

ii) proposta di illuminazione artistica di un numero fino a 5 monumenti attualmente non oggetto di tale modalità di illuminazione (fino ad 8 punti)

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi tenuto conto del numero e della tipologia dei monumenti proposti (possibilmente uno per ciascun quartiere), nonché delle caratteristiche estetiche e funzionali dell'intervento proposto;

iii) proposte relative all'implementazione di un sistema di telegestione e/o telecontrollo dell'impianto di pubblica illuminazione (fino a 6 punti)

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche e funzionalità degli apparati di telegestione e/o telecontrollo proposti

iv) garanzia dei corpi illuminanti aggiuntiva rispetto a quella minima di legge (fino a 5 punti)

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi con riguardo alla durata ed alle caratteristiche della garanzia aggiuntiva sugli impianti di proprietà comunale;

v) migliorie al progetto definitivo a base di gara (fino a 5 punti)

I commissari motiveranno i propri punteggi in funzione delle proposte migliorative del progetto definitivo a base di gara con riguardo all'estetica, al posizionamento dei punti luce e ai servizi o predisposizioni per servizi di smart city;

vi) sostituzione dei sensori di rilevazione CO₂, già contemplati dal progetto a base di gara, con centraline di rilevazione della qualità dell'aria (fino a 4 punti)

I commissari motiveranno i propri punteggi in funzione del numero e delle caratteristiche delle eventuali centraline di rilevazione offerte.

20) CRITERIO ECONOMICO

20.1) La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche sulla base del seguente criterio e relativo punteggio: **ribasso percentuale unico rispetto al canone onnicomprensivo annuo a base di gara (fino a 60 punti)**

Il punteggio attribuito ai concorrenti sarà determinato attraverso l'applicazione della formula della piattaforma SinTel denominata "Formula Beni e Servizi: elementi di valutazione quantitativa", sub ipotesi di "Offerta migliorativa crescente":

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

dove:

a = indice numerico di riferimento dell'offerta;

V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a < 1$);

PE_a = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a ;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile.

A sua volta il coefficiente V_a è ottenuto mediante la seguente formula:

$$V_a = R_a / R_{best}$$

dove:

a = indice numerico di riferimento dell'offerta;

V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a < 1$);

R_a = valore dell'offerta del concorrente a ;

R_{best} = valore dell'offerta migliore (ovvero recante il maggior sconto rispetto al canone a base di gara)

La mancata formulazione d'una proposta di ribasso percentuale unico comporterà l'assegnazione di 0 punti.

Restano fermi i meccanismi di adeguamento od aggiornamento periodico del canone onnicomprensivo annuo o di sue componenti, secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio e dal Capitolato speciale prestazionale.

20.2) Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; siffatti costi non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta.

21) COMMISSIONE GIUDICATRICE

21.1) Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, di cui al § 13.1, si procederà alla nomina e alla costituzione della Commissione giudicatrice, cui compete l'apertura, l'esame, la valutazione delle offerte dei concorrenti e la conseguente attribuzione dei punteggi.

21.2) La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di membri, tutti dotati di diritto di voto, di cui uno con funzioni di presidente.

La Commissione può farsi assistere da un segretario verbalizzante.

22) APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

22.1) Alle ore 15,00 del giorno 23 settembre 2016, in seduta pubblica, presso la sede di S.C.R.P., in Crema, via del Commercio, n. 29, nella sala riunioni posta a piano terra, la Commissione giudicatrice provvede ad aprire i plichi pervenuti e ad esaminarne il contenuto.

22.2) Sono ammessi, previa presentazione di un documento d'identificazione con fotografia, i legali rappresentanti degli offerenti (o soggetti muniti di specifica delega scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti); in caso d'offerta in forma collettiva, può essere presente un delegato per ogni impresa offerente.

22.3) La Commissione, rilevati i soggetti presenti ed idoneamente legittimati, verifica la regolare presenza, validità e regolarità degli atti e documenti inseriti nel file contenente la "*Documentazione Amministrativa*", secondo quanto previsto al § 15.

22.4) Ove lo ritenga opportuno, la Commissione giudicatrice può sospendere ed eventualmente aggiornare ad altra data le operazioni di gara (in quest'ultimo caso dandone comunicazione scritta alle imprese offerenti non presenti), riconvocando successivamente la seduta pubblica per la proclamazione dei concorrenti esclusi e di quelli ammessi alla fase d'apertura delle buste recanti la "*Proposta qualitativa*".

Gli atti d'esclusione, eventualmente adottati, sono comunicati ai relativi destinatari.

22.5) Parimenti lo stesso giorno -salvo spostamento delle operazioni di gara ad altra data- la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica a controllare la validità e la regolarità dei documenti contenuti nel file dell'offerta tecnica ai sensi di quanto stabilito al § 16.

La Commissione sospende la seduta pubblica per il tempo necessario ad esaminare -in via riservata l'offerta qualitativa degli offerenti ammessi: a tal fine la seduta pubblica può essere aggiornata anche ad altra data.

La Commissione giudicatrice assegna, quindi, ad ogni offerta -per ciascuno dei criteri, di cui al § 19- un punteggio numerico in conformità al presente disciplinare.

22.6) Esaurito l'esame in via riservata delle offerte qualitative, all'ora e/o alla data indicata ai concorrenti già presenti all'apertura delle buste tecniche (o previa comunicazione scritta alle imprese offerenti non presenti), la Commissione giudicatrice provvede in seduta pubblica, previa lettura ed inserimento a sistema dei punteggi qualitativi già assegnati, all'apertura dei files contenenti l'"*Offerta economica*".

Verificata la validità, la regolarità e la corretta compilazione delle offerte presentate, la Commissione giudicatrice legge ad alta voce i valori percentuali proposti da ciascun concorrente ed i relativi punteggi generati dal sistema in conformità al § 20.

23) GRADUATORIA FINALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

23.1) La Commissione giudicatrice -previa sommatoria dei punti delle componenti tecnico-qualitativa ed economica attribuiti ad ogni offerta- stila la graduatoria finale della gara, proclamandone i risultati in seduta pubblica.

23.2) Verificandosi la parità tra due o più offerte, che abbiano riportato nella graduatoria finale lo stesso punteggio complessivo, si considera primo in graduatoria l'offerente con il punteggio tecnico qualitativo totale più elevato.

Persistendo la parità, risulta vincitrice l'offerta che ha riportato il più alto punteggio dell'offerta economica relativo al canone.

In caso d'ulteriore parità, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al C.d.A. di S.C.R.P., il quale può avviare -nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento- una fase di negoziazione economica con gli offerenti ancora a pari merito.

23.3) Salve le determinazioni inerenti all'eventuale esclusione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al responsabile del procedimento, anche ai fini di quanto disposto dal § 26 circa l'eventuale avvio della verifica di sostenibilità delle offerte.

23.4) Ove tale verifica non sia avviata, il Responsabile del procedimento dispone l'aggiudicazione provvisoria della gara al primo classificato in graduatoria, dandogliene comunicazione via fax o pec, e trasmette tutti gli atti e i verbali della procedura al C.d.A. di S.C.R.P., cui spetta -infine- d'approvare la graduatoria finale, rendendo definitiva l'aggiudicazione.

24) CAUSE D'ESCLUSIONE IMMEDIATA

24.1) Oltre che nei casi già espressamente menzionati nei numeri precedenti, la Commissione giudicatrice non procede all'esame delle offerte:

24.1.1) che siano pervenute oltre il termine perentorio, di cui al § 13.1;

24.1.2) verificandosi l'assenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione;

24.1.3) verificandosi quanto previsto al § 14.5.

In tali casi i concorrenti sono esclusi immediatamente dalla gara.

24.2) Si verifica altresì l'esclusione immediata dalla gara:

24.2.1) in caso d'omessa sottoscrizione della relazione contenente la proposta qualitativa ovvero dell'offerta economica, secondo quanto previsto ai §§ 16.3 e 17.5;

24.2.2) verificandosi le situazioni previste dai §§ 15.16 e 16.7;

24.2.3) ove il concorrente non superi la soglia di sbarramento di cui al § 18.2.

24.3) In ogni caso, la Società procedente esclude gli offerenti per i quali accerta -sulla base di univoci elementi- che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

25) SOCCORSO ISTRUTTORIO E RICHIESTE D'INTEGRAZIONE A PENA D'ESCLUSIONE

25.1) Relativamente alle dichiarazioni e ai documenti, da inserire nella busta telematica A-“Documentazione Amministrativa”, determinano l’obbligo d’integrazione ai fini della partecipazione alla procedura:

25.1.1) la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità circa elementi essenziali delle dichiarazioni e degli impegni, di cui ai §§ da 15.2.1 a 15.2.11;

25.1.2) la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità circa elementi essenziali delle dichiarazioni, di cui ai §§ 15.3.1 e 15.3.2;

25.1.3) in caso d’offerta in forma collettiva, l’omessa, incompleta o irregolare indicazione della frazione o parte d’esecuzione del servizio oggetto di gara, ai sensi del § 15.5;

25.1.4) l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali prevista dal § 15.4, ove ricorrano i presupposti ivi previsti;

25.1.5) la mancanza del documento d’identità di colui o di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni e gli impegni di cui sopra per l’impresa o le imprese offerenti (all’interno della busta è sufficiente l’inserimento d’un solo documento d’identità per ogni sottoscrittore, pur in presenza di più dichiarazioni del medesimo);

25.1.6) la mancata allegazione della procura, nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore (o lo siano i sottoscrittori in caso di offerta in formazione collettiva);

25.1.7) la mancanza delle sottoscrizioni digitali, richieste dal § 15.1;

25.1.8) l’omessa produzione della garanzia, secondo le modalità indicate ai §§ da 15.6 a 15.11;

25.1.9) il mancato inserimento della ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ovvero l’erroneo adempimento del versamento;

25.1.10) l’omesso, incompleto o inesatto adempimento di quanto prescritto al § 15.15.1.

25.2) In ogni caso si applica l’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016; la sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella misura minima.

25.3) Relativamente ai contenuti, da inserire nella busta telematica B “Proposta qualitativa”, ai sensi del § 16, determinano l’obbligo d’integrazione per la partecipazione alla procedura:

25.3.1) l’omessa allegazione del documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori della relazione tecnico-qualitativa (ma solo se il predetto o i predetti non abbiano già inserito il documento nella precedente busta ovvero si tratti di persone diverse dai firmatari degli atti, dichiarazioni ed impegni già inseriti nella precedente busta);

25.3.2) nel caso in cui il sottoscrittore della relazione tecnico-qualitativa sia un procuratore, la mancata allegazione della procura (ma solo ove il predetto non abbia già inserito il relativo atto nella precedente busta ovvero si tratti di persona diversa dal procuratore che ha firmato gli atti, dichiarazioni ed impegni già inseriti nella precedente busta).

25.4) Relativamente ai contenuti, da inserire nella busta telematica C dell'offerta economica, ai sensi del § 17, determinano l'obbligo d'integrazione per la partecipazione alla procedura:

25.4.1) l'omessa allegazione del documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori dell'offerta economica (ma solo se il predetto o i predetti non abbiano già inserito il documento in una delle precedenti buste ovvero si tratti di persone diverse dai firmatari degli atti contenuti nelle precedenti buste);

25.4.2) nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta economica sia un procuratore, la mancata allegazione della procura (ma solo ove il predetto non abbia già inserito il relativo atto in una delle precedenti buste ovvero si tratti di persona diversa dal procuratore che ha firmato gli atti contenuti nelle precedenti buste);

25.4.3) l'omessa allegazione del piano economico-finanziario, di cui al § 17.4.

25.5) Ulteriori adempimenti, non soddisfatti all'interno delle buste telematiche, daranno luogo ad un'apposita richiesta di regolarizzazione, senza ulteriori conseguenze escludenti.

26) VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA

26.1) E' sottoposta a verifica di sostenibilità l'offerta, in relazione alla quale sia la somma dei punti relativi alla parte tecnico-qualitativa, sia la somma dei punti riguardanti la parte economica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi (rispettivamente 40 e 60 punti), previsti dal § 18 del presente disciplinare.

26.2) Il responsabile del procedimento, sentita la Commissione giudicatrice, può sottoporre a verifica di sostenibilità l'offerta prima classificata, che -in base ad elementi specifici- appaia di dubbia congruità o affidabilità.

Ai fini dell'espletamento della predetta verifica il responsabile del procedimento può avvalersi della stessa Commissione giudicatrice.

26.3) E' richiesta al concorrente, sottoposto a verifica, una relazione scritta, se del caso corredata di documenti esplicativi, che -tenendo conto delle informazioni fornite a base di gara e dei contenuti della proposta tecnico qualitativa e dell'offerta economica- conforti la sostenibilità degli impegni assunti in offerta.

Al concorrente può essere richiesto ogni elemento, anche documentale, che appaia utile e/o opportuno per la giustificazione dell'offerta presentata.

26.4) Non può essere assegnato un termine per il deposito della relazione inferiore a 15 giorni dalla data d'invio della richiesta della predetta relazione.

26.5) È assicurato il principio del contraddittorio.

Possono essere chieste, anche più volte, delucidazioni e precisazioni scritte, che siano pertinenti alla verifica sull'offerta, e l'offerente può essere convocato per un'audizione verbale, al fine d'indicare ogni elemento ritenuto utile e/o opportuno.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 97 d.lgs. 50/2016.

26.6) Terminata la fase istruttoria, ove l'offerta sia reputata congrua ed affidabile, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato in graduatoria.

Tutti gli atti e i verbali della procedura sono trasmessi al C.d.A. di S.C.R.P..

26.7) In caso contrario, il Responsabile del procedimento esclude l'offerente primo classificato ed aggiudica provvisoriamente la gara al secondo nella graduatoria finale.

Tuttavia, ove anche per l'offerta di quest'ultimo sussistano i presupposti di cui ai §§ 26.1 e 26.2, è avviata la verifica di sostenibilità secondo le regole che precedono.

Se l'esito è positivo, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria e tutti gli atti e i verbali della procedura sono trasmessi al C.d.A. di S.C.R.P. per le determinazioni di sua competenza.

In caso contrario, il Responsabile del procedimento esclude anche l'offerente secondo classificato e procede allo stesso modo nei confronti del terzo classificato.

27) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

27.1) Il C.d.A. di S.C.R.P. delibera in merito all'aggiudicazione definitiva.

Esamina la validità e regolarità della procedura di gara, dei relativi atti e dei verbali della Commissione giudicatrice, nonché le risultanze del procedimento di cui al § 26, e decide circa la definitiva approvazione della graduatoria finale e dell'aggiudicazione provvisoria.

Ove sia stata compiuta la verifica di sostenibilità dell'offerta, o in ogni altro caso ritenuto opportuno, il C.d.A. ha la facoltà di chiedere un supplemento d'indagine e di valutazione agli organi di gara, indicandone motivatamente i profili.

27.2) Se nega l'approvazione, il predetto C.d.A. adotta un motivato provvedimento di diniego dell'aggiudicazione, di cui è data comunicazione al concorrente interessato.

In tal caso, se non sussistono ragioni per l'annullamento e/o la revoca -integrale o parziale- della procedura di gara, si procede allo scorrimento della graduatoria, interpellando il secondo classificato nella graduatoria finale.

27.3) L'aggiudicazione definitiva è comunicata all'aggiudicatario.

Notizia dell'intervenuta aggiudicazione definitiva è comunicata anche agli altri offerenti entro cinque giorni dalla relativa adozione.

27.4) Spetta, in ogni caso, al C.d.A. decidere di non procedere all'aggiudicazione, ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'intera operazione o alle finalità perseguite con la presente gara o ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante.

27.5) Il C.d.A. si riserva d'aggiudicare definitivamente la gara anche in presenza di una sola offerta.

27.6) E', comunque, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti norme di legge.

28) CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA

28.1) Disposta l'aggiudicazione definitiva, il C.d.A. di S.C.R.P. acquisisce dal responsabile del procedimento gli esiti del controllo circa il possesso dei requisiti -generali e speciali- di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario.

28.2) Ove possibile, il responsabile del procedimento procede d'ufficio ai conseguenti accertamenti, interpellando le Autorità ed Amministrazioni pubbliche competenti a fornire i necessari riscontri.

Spetta, comunque, all'impresa aggiudicataria (ad ogni impresa, in caso di formazione collettiva aggiudicataria), nell'esercizio del principio di buona fede e leale cooperazione, di presentare nei termini appositamente assegnati dalla Società procedente i documenti, certificati, attestazioni e dichiarazioni, anche di terzi, comprovanti quanto asserito in gara.

28.3) Le imprese non aventi sede in Italia devono presentare la stessa documentazione richiesta per le imprese italiane -o equivalente in base alla legislazione degli Stati d'appartenenza- e, comunque, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato d'appartenenza, secondo il rispettivo ordinamento, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui siffatta dichiarazione non esiste, una dichiarazione resa dall'aggiudicatario innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o provenienza.

28.4) L'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o della sopravvenuta carenza ovvero la mancata dimostrazione dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario - o da una o più imprese della formazione collettiva aggiudicataria - determina la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e l'escussione della garanzia provvisoria.

In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria ai sensi e per gli effetti del § 30.

28.5) L'impresa aggiudicataria è obbligata a fornire la documentazione richiesta nel termine assegnato.

28.6) In caso d'inerzia dell'aggiudicatario -ovvero qualora la documentazione prodotta risulti invalida, incompleta o inadeguata ai fini della comprova dei requisiti generali e speciali- è assegnato un nuovo termine (comunque non inferiore a 5 giorni) per provvedere ad integrare o completare i documenti, certificati e/o attestazioni richiesti.

Quest'ultimo termine è perentorio e la sua inosservanza determina gli effetti di cui al § 30.

28.7) Sono salve le verifiche connesse al rispetto della normativa antimafia.

29) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ED ATTI CONNESSI

29.1) Decorso il termine di 35 giorni, decorrente dal formale ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, l'aggiudicatario deve:

29.1.1) sottoscrivere il contratto di servizio, avente ad oggetto la gestione del servizio di pubblica illuminazione, nonché la progettazione esecutiva e realizzazione del relativo intervento di riqualificazione -così come il contratto risulterà integrato con gli impegni assunti in sede di proposta qualitativa e d'offerta economica- e compiere gli atti a ciò preordinati;

29.1.2) costituire la garanzia definitiva, di cui al successivo § 31;

29.1.3) corrispondere a SCS Servizi Locali s.r.l. il rimborso di € 1.400.000,00, oltre ad iva nella misura di legge, se dovuta, di cui all'accordo menzionato nei precedenti §§ 1 e 4 del presente disciplinare;

29.1.4) pagare le spese di gara, di cui al successivo § 32, pena l'escussione della garanzia provvisoria presentata in offerta;

29.1.5) *(solo nell'ipotesi di formazione collettiva aggiudicataria)*, conferire -per atto pubblico o scrittura privata autenticata- mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel rispetto dell'art. 48, commi 12 e ss., D.Lgs. 50/2016, al soggetto capofila, che sottoscriverà, in nome e per conto dei mandanti, il contratto di servizio di cui al § 29.1.1.

29.2) In alternativa a quanto previsto al § 29.1.4, gli operatori, che hanno presentato offerta in forma collettiva, possono costituire tra di loro -in caso d'aggiudicazione definitiva- una società veicolo, il cui capitale deve essere suddiviso tra i soci in misura corrispondente al valore delle parti del servizio, dichiarate in sede di offerta.

La società veicolo deve avere forma di società di capitali e sede legale in Lombardia, nonché termine di durata non inferiore alla durata della gestione (15 anni).

Lo statuto della società veicolo deve prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni per un periodo di 5 anni dalla sua costituzione.

La società veicolo è tenuta ad assumere ed osservare, senza riserve, condizioni e limitazioni di alcun tipo, tutti gli impegni ed obblighi sottoscritti dalle imprese aggiudicatrici nell'offerta presentata in gara e deve provvedere a quanto prescritto dai §§ 29.1.2 e 29.1.3.

La costituzione della società veicolo non determina il venir meno della responsabilità solidale di ciascuna impresa offerente.

Se priva delle condizioni, appena illustrate, la Società veicolo non può procedere né validamente, né efficacemente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

29.3) Lo schema del contratto di servizio, da integrare ai sensi del § 29.1.1, figura come allegato al presente disciplinare.

29.4) Con congruo anticipo -ed in ogni caso nel rispetto del termine di cui al § 29.1- la Società precedente comunicherà all'aggiudicatario (o alla formazione collettiva aggiudicataria) il luogo, il giorno e l'ora per la stipula del contratto di servizio con il Comune di Crema.

Al momento di tale stipula devono essere compiuti gli adempimenti di cui al § 29.1.

29.5) Al fine d'evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio pubblico, il Comune di Crema, anche per il tramite di S.C.R.P., si riserva di disporre l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, ancorché limitata ad alcuni segmenti di gestione, nel periodo compreso tra la comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di servizio. In tale ipotesi, spetterà all'aggiudicatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

30) DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

30.1) In caso di decadenza, all'aggiudicatario definitivo decaduto è preclusa la sottoscrizione del contratto di servizio.

Determinano la decadenza dall'aggiudicazione definitiva:

30.1.1) l'omessa sottoscrizione -dovuta a recesso, a rinuncia, a mancata presentazione alla stipula, a fatto imputabile all'aggiudicatario o, comunque, a qualsiasi altro evento ostativo non ascrivibile, né riferibile alla Società precedente o al Comune di Crema- del contratto di servizio nel termine, di cui al § 29.4;

30.1.2) la mancata costituzione della garanzia definitiva entro il medesimo termine;

30.1.3) l'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o il venir meno e/o la mancata dimostrazione anche di uno solo dei requisiti, generali e/o speciali, dichiarati in gara.

30.2) Verificandosi una causa di decadenza, si determina lo scorrimento della graduatoria finale di gara a favore del secondo classificato, salvo in ogni caso quanto previsto dal § 26 circa la verifica di sostenibilità delle offerte.

30.3) Ove anche il secondo classificato decada dall'aggiudicazione definitiva, il C.d.A. di S.C.R.P. assume le determinazioni di competenza sulla gara.

30.4) La decadenza dell'aggiudicazione definitiva comporta l'integrale escussione della garanzia provvisoria, fatta salva la richiesta del maggior danno patito dalla Società precedente e/o dal Comune di Crema per violazione dei doveri precontrattuali.

30.5) In caso di formazione collettiva aggiudicataria, ove si verificasse -dopo la presentazione dell'offerta di cui al precedente § 8- da parte di una o più imprese aggregate il recesso o la rinuncia o la mancata presentazione a stipulare il contratto di servizio, l'impresa o le imprese restanti possono, comunque, sottoscrivere il suddetto contratto ed immettersi nella gestione del servizio, purché posseggano i requisiti richiesti per partecipare alla presente gara (secondo le modalità previste, rispettivamente, per l'impresa in forma singola o per le formazioni collettive dal presente disciplinare).

In tal caso non si procede all'escussione della garanzia provvisoria.

30.6) Quanto previsto al § 30.5 non si applica -e tutta la formazione collettiva decade dall'aggiudicazione definitiva, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria prestata- ove il recesso o la rinuncia o la mancata presentazione alla stipula di cui sopra siano conseguenza o comunque connesse o imputabili all'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o della sopravvenuta carenza e/o dell'omessa dimostrazione, in capo ad una delle imprese in formazione collettiva, di uno dei requisiti di partecipazione, generali e/o speciali, già dichiarati per l'ammissione alla gara e per la presentazione dell'offerta.

31) GARANZIA DEFINITIVA

31.1) Pena la decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine stabilito dal precedente § 29.4, l'aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del Comune di Crema, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale come determinato sulla base dell'offerta economica** dell'aggiudicatario, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di servizio

31.2) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario con il contratto di servizio.

Si applica l'art. 103 d.lgs. 50/2016.

31.3) La garanzia deve essere incondizionata e sottoscritta.

Deve recare, inoltre, l'indicazione del soggetto garantito (il Comune di Crema).

31.4) La predetta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 avuto riguardo alle due distinte componenti dei lavori e dei servizi come risultanti dalla stima economico-finanziaria a base di gara.

31.5) In caso d'aggiudicazione ad una formazione collettiva, ferme restando tutte le precedenti disposizioni, la garanzia deve essere intestata nominalmente a tutte le imprese componenti la formazione collettiva e garantisce le obbligazioni assunte da ciascuna di esse, ferma restando la responsabilità solidale degli operatori facenti parte della formazione collettiva.

32) SPESE DI GARA

32.1) Sono a carico dell'aggiudicatario definitivo tutte le spese inerenti alla presente gara:

- per progetto definitivo-documenti di gara: € 55.496,00;
- per elaborati ed altri documenti utili ai fini della predisposizione del progetto esecutivo: € 68.504,00
- costi legali di predisposizione del bando: € 35.000,00;
- costi di gestione gara di SCRP: € 15.000,00;
- spese per commissione di gara: € 7.000,00;
- altre spese (pubblicazioni, ecc.): € 2.000,00.

Le predette spese ammontano ad € 183.000,00 (diconsi centoottantatremila/00 euro), oltre ad iva nella misura di legge, se dovuta.

32.2) Il pagamento delle medesime dovrà avvenire entro il termine di cui al § 29.4.

In caso d'inadempienza entro il predetto termine, si procede alla parziale escussione della garanzia, di cui al § 15, nella misura necessaria a coprire integralmente il credito insoluto: ovvero fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese di gara medesime.

32.3) Ogni altra spesa connessa e conseguente al compimento degli atti negoziali ovvero accessoria e/o necessaria al perfezionamento dell'operazione, oggetto della presente gara (compresi oneri fiscali, diritti, commissioni o premi, anche bancari e/o assicurativi, ed ogni altro costo, diretto o indiretto, relativo anche alla comprova dei requisiti dichiarati, esclusa ogni anticipazione, copertura e/o esborso da parte di S.C.R.P. e/o del Comune di Crema) sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

33) SUBAFFIDAMENTO FACOLTATIVO DELLE PRESTAZIONI

33.1) Purché abbia provveduto a formulare espressamente la relativa volontà in sede di offerta, l'aggiudicatario ha la facoltà, nel corso del rapporto, di subaffidare a terzi parte delle prestazioni, nel limite del 30% delle prestazioni complessive dedotte nel contratto, fermo restando l'obbligo d'indicare in sede d'offerta le parti che s'intendono subaffidare.

33.2) Si applica l'art. 174 d.lgs. 50/2016.

33.3) Non sussisterà alcun rapporto di pagamento tra il Comune di Crema ed il subaffidatario, che farà valere le sue eventuali pretese solo nei confronti dell'aggiudicatario (ogni diverso accordo intercorso tra quest'ultimo ed eventuali subaffidatari sarà inefficace ed inopponibile nei confronti del Comune).

33.4) Nei contratti sottoscritti tra l'aggiudicatario ed i subaffidatari dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola in base alla quale vengono recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii. e ai provvedimenti applicativi emanati dalle competenti autorità. Il contratto dovrà essere, inoltre, munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla citata legge.

34) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

34.1) La pubblicazione del presente disciplinare non comporta in capo alla Società precedente o al Comune di Crema alcuna obbligazione nei confronti di chicchessia, né determina in capo alla medesima Società o al Comune di Crema alcuna responsabilità precontrattuale o extracontrattuale nei confronti di chiunque.

La pubblicazione del presente disciplinare, così come il ricevimento di offerte, pur valide e regolari, non impegnano, né obbligano S.C.R.P. e/o il Comune di Crema a dare ulteriormente corso alla procedura, ad aggiudicare o a stipulare il contratto di servizio, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato offerta, né determinano a favore di questi soggetti alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società procedente.

34.2) S.C.R.P. si riserva la facoltà di proseguire nella procedura anche in presenza di una sola offerta, così come di sospendere, interrompere, revocare o annullare la procedura (quale che sia la fase in cui la stessa si trovi), di prorogarne i termini, di non effettuare alcuna selezione o rinviare la selezione stessa, ovvero ancora di non proseguire nella procedura e non procedere alla scelta del gestore pur in presenza di offerte, senza che i soggetti interessati e/o gli offerenti possano avanzare nei confronti della Società stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento, d'indennizzo, di rimborso o a qualunque altro titolo (precontrattuale, contrattuale, aquiliano o di altra natura), neanche a seguito di presentazione di offerta o aggiudicazione provvisoria o definitiva.

Pertanto il Comune di Crema assumerà obbligazioni solo con la stipula del contratto di servizio: fino a tale momento, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, il Comune di Crema può dare mandato alla Società procedente di recedere dall'operazione, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario al domicilio eletto per le comunicazioni e restituendogli tempestivamente la garanzia prestata, senza interessi ed escluso ogni indennizzo o risarcimento.

34.3) S.C.R.P. o il Comune di Crema non sono tenuti a mettere a disposizione degli offerenti alcun documento o informazione ulteriore rispetto a quanto già elencato al precedente § 4.

34.4) La maggior onerosità del complessivo investimento preventivato e il mancato verificarsi di prospettive di mercato per l'aggiudicatario, così come l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsivoglia tipo e/o maggiori oneri e costi connessi alla gestione e/o all'esecuzione degli interventi ed investimenti proposti non determinano alcuna responsabilità a carico di S.C.R.P. o del Comune di Crema, così come non possono essere opposte dall'aggiudicatario, quale valida eccezione per l'inadempimento delle proprie obbligazioni.

34.5) Il presente disciplinare costituisce invito ad offrire e non costituisce offerta al pubblico, né promessa al pubblico, né sollecitazione all'investimento o del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

35) LEGGE APPLICABILE - LINGUA DEL PROCEDIMENTO DI GARA

35.1) Il presente disciplinare e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana.

Il testo in lingua italiana prevale su qualsiasi estratto o versione in lingua straniera.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

35.2) Le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione richiesta alle imprese italiane o equivalente in base alla legislazione degli Stati d'appartenenza.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure in lingua straniera, purché accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata quale conforme al testo in lingua straniera dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore che dovrà asseverare la traduzione con giuramento avanti ad un notaio o ad un'autorità giudiziaria o amministrativa.

35.3) Le dichiarazioni e documenti redatti in lingua straniera, ma privi della traduzione di cui al precedente § 35.2, si considerano non validamente prodotti.

36) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI EX L. 136/2010

36.1) Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003; in particolare, ai sensi dell'art. 13, il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con procedure informatizzate e telematiche, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e sarà finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla procedura.

La conservazione dei dati avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

36.2) I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, per accertare l'idoneità dei concorrenti a partecipare ed in vista dell'eventuale successiva stipula del contratto di servizio, cui è preordinata la presente procedura.

I dati personali dei concorrenti potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, ai soggetti coinvolti nel procedimento concorsuale, ai collaboratori, consulenti e professionisti, di cui si avvale la Società procedente, agli altri concorrenti e partecipanti, nonché agli aventi titolo ai sensi della l. 241/1990.

36.3) Il titolare del trattamento dei dati in questione è S.C.R.P.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.

36.4) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per disposizione di legge ed il suo rifiuto costituisce motivo d'esclusione.

36.5) L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

37) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI - PUBBLICAZIONE

37.1) Ai fini della l. 241/1990 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'ing. Giovanni Soffiantini, Direttore generale di S.C.R.P.

37.2) Qualsiasi richiesta di chiarimenti, notizie ed informazioni concernenti la gara ed il suo oggetto deve essere formulata -per iscritto- in lingua italiana ed essere indirizzata al predetto responsabile del procedimento mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma SinTel

37.3) Tutte le comunicazioni individuali saranno effettuate, in italiano, da S.C.R.P. mediante la suddetta funzionalità. Eventuali informazioni, rivolte indistintamente alle imprese invitate a presentare offerta saranno pubblicate mediante inserimento delle stesse sulla menzionata piattaforma nella documentazione di gara.

37.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Staccata di Brescia - indirizzo Via Carlo Zima, 3 - Brescia - cap 25121 - Italia - tel. 030 2279404 - fax 030 2279496 - pec *tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it* - indirizzo internet: *www.giustizia-amministrativa.it*

37.5) Il presente disciplinare ed i suoi allegati sono resi accessibili in modo illimitato e diretto, per via elettronica, mediante apposito link del sito internet *www.scrp.it*, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/2016.

Riferimento della presente procedura CIG 6747116841 / CUP H97H16000420007

Inviato alla GUCE in data 29 luglio 2016

Disponibile sul sito internet SCRP

Pubblicato in GUCE GU/S S148 il 03/08/2016 numero 2016/S 148-268815, rettifica per voce "quantitativo" GU/S S153 10/08/2016 277798-2016-IT

Pubblicato in GURI GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.91 del 8-8-2016

Bando su serviziocontrattipubblici pubblicazione in data 02/08/2016 (id. pubbl. n. 229112)

Bando su Osservatorio Regione lombardia Numero bando: 43321

Crema, 29 luglio 2016

Il Direttore generale
S.C.R.P. - Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.

Ing. Giovanni Soffiantini